

Regolamento per la concessione di contributi (testo coordinato)

Art. 1 ***Oggetto***

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 241/1990 e succ. mod. ed integr., nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Art. 2 ***Finalità***

1. Il Parco delle Alpi Apuane – in attuazione dei principi fissati nella propria legge istitutiva e nel proprio statuto – contribuisce in maniera esclusiva o con altri soggetti pubblici o privati, alla realizzazione di iniziative o attività proposte da altri soggetti, che evidenzino plurimi e rilevanti interessi ambientali, culturali, turistici, sportivi, artistici, ricreativi e sociali, con particolare riferimento all'area parco e contigua.

Art. 3 ***Definizione***

1. Ai fini del presente Regolamento, per “contributo” s'intende l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di iniziative o attività che perseguano le specifiche finalità di cui al precedente art. 2.

Art. 4 ***Soggetti beneficiari e condizioni prioritarie***

1. Possono beneficiare di contributi gli enti e le istituzioni pubbliche, le fondazioni e le associazioni, anche in forma associata, purché non aventi scopo di lucro, con priorità per:

- a) i soggetti che abbiano sede nell'area parco e contigua;
- b) le proposte che possano recare un significativo contributo alla crescita e alla valorizzazione delle comunità locali, dell'immagine del Parco e della peculiarità del suo territorio;
- c) le proposte che identifichino chiaramente i soggetti beneficiari e allarghino la platea dei potenziali fruitori.

Art. 5 ***Requisiti per la concessione di contributi***

1. I contributi possono essere concessi per iniziative o attività, di seguito denominate “progetti”, in coerenza con i seguenti requisiti:

- a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi, gli interventi e le attività dell'Ente Parco;
- b) presenza non significativa di attività commerciali.

Art. 6 ***Richiesta e concessione di contributi***

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio di previsione.

2. Ogni anno, il Direttore individua e pubblicizza, attraverso appositi Avvisi pubblici, le modalità ed i termini di presentazione delle domande di contributo, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare tale richiesta, sulla base di direttive e criteri approvati dal Consiglio direttivo.

3. È fatta salva la facoltà per l'Ente, attraverso il Direttore, di prendere in esame domande di contributo presentate nelle more della pubblicazione dell'apposito Bando o poste fuori dai termini fissati dal Bando stesso – nel caso eccezionale di iniziative di particolare rilievo – previo reperimento di risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie di cui al comma 1, evidenziando nell'atto di concessione il rispetto di quanto specificato al successivo comma 6.

4. Nella domanda di contributo devono essere specificati il nome del soggetto richiedente, l'indirizzo e la natura giuridica con i propri dati fiscali, nonché il nome degli eventuali altri soggetti beneficiari. Devono essere inoltre allegati il progetto proposto per il contributo e i curricula di persone fisiche eventualmente incaricate. In particolare, il progetto deve indicare modalità, tempi e luoghi di realizzazione, oltre a contenere il bilancio preventivo delle azioni da realizzare e la corrispondente copertura finanziaria, specificando la quota parte di ogni soggetto partecipante.

5. La valutazione della proposta è effettuata solo in presenza della documentazione completa, sia riguardo alla domanda di contributo, sia al progetto allegato. La domanda è ritenuta inammissibile in mancanza anche parziale dei documenti richiesti dal bando.

6. Il contributo è concesso con determinazione dirigenziale del Direttore, previa istruttoria dell'U.O.C. competente.

7. Il contributo non può essere concesso in misura superiore al 25% dell'importo totale della risorsa distribuita da ogni singolo Avviso, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano uguali o superiori a 4.

8. Le seguenti tipologie di prestazioni sono sempre utilizzabili come quota di cofinanziamento (se richiesta dall'Avviso) e/o quale voce di documentazione della spesa a consuntivo, purché la valorizzazione delle stesse tipologie, distinta o congiunta tra di loro, sia sempre contenuta nel complesso entro la soglia del 25% del contributo concesso:

- a) personale dipendente del soggetto beneficiario o dallo stesso incaricato per attività svolta esclusivamente nel progetto ammesso a contributo, purché in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali e il pagamento di ogni altro tributo e onere fiscale dovuto;
- b) soci volontari del soggetto beneficiario, nel caso di associazioni e di attività svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente nel progetto ammesso a contributo.

Art. 7

Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa o l'attività per la quale è stato concesso.

2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione all'Ente Parco che si riserva di riesaminare la domanda e di autorizzare la modifica o variazione.

3. Durante la realizzazione del progetto, i soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

- a) impiegare personale o collaboratori qualificati e idonei anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa o dell'attività, nonché dei partecipanti;
- b) utilizzare come sedi di svolgimento strutture o spazi appropriati e rispondenti ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità;
- c) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità e riduzione degli impatti ambientali dipendenti dal progetto, con particolare riguardo all'organizzare di adeguato conferimento dei rifiuti mediante raccolta differenziata, all'utilizzo di materiali riutilizzabili o riciclabili o compostabili, nonché alla riduzione di imballaggi, al risparmio idrico ed energetico;
- d) agevolare, compatibilmente con i luoghi, la partecipazione di persone diversamente abili.

4 L'Ente Parco è sollevato da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto di suddetti impegni e resta, in ogni caso, estraneo a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

Art. 8
Promozione e divulgazione

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Regolamento hanno l'obbligo di evidenziare il sostegno del Parco in tutte le forme di pubblicizzazione dell'iniziativa o dell'attività finanziata, attraverso la dicitura "con il contributo del Parco Regionale delle Alpi Apuane".

2. La bozza del materiale di cui sopra deve essere tempestivamente trasmessa al Parco stesso per la preventiva approvazione.

3. La mancata pubblicizzazione del contributo assegnato è motivo sufficiente per la non liquidazione dello stesso, da cui pure l'impossibilità dello stesso soggetto assegnatario a partecipare ad analoghi bandi nei 5 esercizi annuali successivi.

Art. 9
Rendicontazione

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la rendicontazione dei progetti assegnatari di contributi entro 60 gg. dal termine dei medesimi e comunque non oltre il 30 novembre dello stesso anno. Tale limite può essere prorogato dal Direttore fino al 31 dicembre del medesimo esercizio.

2. La rendicontazione deve essere corredata da:

- a) relazione finale ed illustrativa degli interventi e/o dell'attività svolta, con corredo fotografico documentativo;
- b) rendiconto economico dell'iniziativa comprensivo delle voci di entrata, tra cui le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da altri soggetti, nonché comprensivo delle voci di spesa opportunamente documentate e sostenute esclusivamente per la realizzazione del progetto ammesso a contributo;
- c) copia dei giustificativi di spesa con la dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte del soggetto beneficiario del contributo in caso di fattura o di ricevuta fiscale;
- d) il certificato di regolare esecuzione (per i soggetti pubblici) o la dichiarazione di regolare esecuzione (per i soggetti privati), limitatamente agli interventi in cui prevalgono le opere e/o i lavori;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – nel caso di utilizzo delle tipologie di prestazione previste dall'art. 6, comma 8 del presente Regolamento – in cui il soggetto beneficiario deve dichiarare l'entità delle prestazioni lavorative, subordinate e/o volontarie, da valorizzare, tenendo conto – nel caso di volontari – dei limiti di legge di € 10,00 giornalieri e € 150 mensili per ciascun volontario a titolo individuale di rimborso.

3. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza del contributo e l'esclusione dalla concessione di contributi per i successivi 5 esercizi annuali.

4. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla determinazione di concessione, attraverso atto successivo dell'ufficio competente.

5. Qualora l'Ente Parco risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

Art. 10
Controlli

1. L'Ente Parco si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda e della rendicontazione ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

Art. 11

Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

1. I procedimenti amministrativi conseguenti a tale Regolamento sono pubblicati nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente Parco.